

**ENTE DEL PARCO DEL CONERO**

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

N. 35

Oggetto: memorie difensive al verbale per illecito amministrativo emesso dal Comando Stazione Carabinieri Forestale Conero n. 32424 del 06/04/2023 al sig. [REDACTED] - accoglimento parziale delle memorie difensive.

Data 18/07/2023

L'anno duemilaventitré, il giorno diciotto del mese di luglio, nel proprio ufficio,

**IL DIRETTORE**

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità delle disposizioni recate dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Con nota nostro prot. 766/2023 veniva richiesto dalla Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione Conero loro prot. 264/2023 la determinazione della fattispecie di danno nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco per l'esecuzione di circa 200mq. di bosco misto eseguito in assenza di nulla osta su area identificata al NCT del Comune di Sirolo al foglio 7 particella 650, di proprietà dei signori [REDACTED] [REDACTED] estraneo ai fatti. L'esecutore materiale del taglio è il sig. [REDACTED] in concorso con il sig. [REDACTED] affidatario del lavoro.

Vista la documentazione fotografica sulla capitozzatura e taglio delle alberature, si ritiene di dover dare seguito all'irrogazione delle sanzioni determinando la fattispecie di danno causato;

Tali azioni hanno comportato la violazione dell'art. 1.1. del Regolamento del Parco e l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Con determina n. 13/2023 veniva stabilito in €1.500,00 più eventuali costi di notifica l'importo dell'infrazione e le modalità di ripristino dello stato dei luoghi.

Considerato che, il Comando Stazione Carabinieri Forestale Conero notificava il verbale amministrativo n. 32424 del 06/04/2023 al sig. [REDACTED]

Che con nota nostro prot. 1233/2023 il sig. [REDACTED] presentava memorie difensive ("ricorso") in merito, che di seguito si riassumono: l'appezzamento di terreno oggetto di intervento non è un bosco, che l'attività di taglio è stata fatta in accordo con la proprietà del terreno.

Con nota 1895/2023 Comando Stazione Carabinieri Forestale Conero rispondeva in merito agli scritti difensivi con giusta informativa in cui venivano confermati i contenuti del verbale di accertamento elevato ma per definire la questione dell'entità della sanzione da elevare si è deciso di procedere con verifica sul posto e in data 26.06.2023 si è svolto il sopralluogo in presenza oltre del sottoscritto anche del Comandante Comando Stazione Carabinieri Forestale Conero Visconti o Bisconti Andrea e il sig. [REDACTED]

A seguito di sopralluogo si è verificato che il taglio di abbattimento, senza previo rilascio del nulla osta, di cui all'art. 2.13 del Regolamento del Parco, delle specie tutelate ai sensi dell'art 20. co.1 della Legge Regionale n° 6 del 23.02.2005, è inerente a un leccio secco e quindi per tale ragione si ritiene più pertinente ricondurre la sanzione al solo "danno con possibilità di ripristino",

Per quanto sopra, si ritengono le memorie parzialmente accoglibili.

L'azione commessa ha comportato un "danno con possibilità di ripristino", in cui il contravventore è tenuto al ripristino del danno con il reimpianto della superficie boscata e il contravventore è tenuto alla piantumazione di piantine da reperire presso i vivai dell'AMAP che dispongono di piantine ottenute da germoplasma locale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco, da realizzare secondo le indicazioni seguenti:

Le singole piante già a dimora saranno contornate dalla messa a dimora di ulteriori 100 piantine di almeno 5 specie diverse scelte tra le seguenti:

Leccio (*Quercus ilex*)  
Roverella (*Quercus pubescens*)  
Alaterno (*Rhamnus alaternus*)  
Alloro (*Laurus nobilis*)  
Fillirea (*Phillyrea latifolia* e *Phyllirea media*)  
Laurotino (*Viburnum tinus*)  
Lentisco (*Pistacia lentiscus*)  
Terebinto (*Pistacia terebinthus*)  
Corbezzolo (*Arbutus unedo*)

Le cure colturali necessarie a garantire il successo della rinaturalizzazione dovranno seguire il seguente cronoprogramma:

I anno:

- irrigazioni di soccorso;
- sostituzione delle fallanze;
- risistemazione/sostituzione dei pali tutori degli esemplari di leccio e roverella;

II anno:

- irrigazioni di soccorso;
- sostituzione delle fallanze residue;
- eventuale risistemazione/sostituzione dei pali tutori;
- eventuali potature di irrobustimento;

e al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore";

Considerato che si ritiene plausibile che il lavoro del taglio può essere quantificato come inferiori a 10.000,00 € e la sanzione è quindi determina in € 1.000,00 stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto il Piano ed il Regolamento del Parco.

Dato atto che la presente determina sarà inviata al gruppo Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero per gli eventuali provvedimenti di merito e di propria competenza;

## **D E T E R M I N A**

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. l'accoglimento parziale delle memorie difensive;

